CAMERA DEI DEPUTATI N 2831-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n 668)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1988

Ratifica ed esecuzione del protocollo n 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985

Presentata alla Presidenza il 28 luglio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione della prima Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo svoltasi a Vienna nei giorni 19 e 20 marzo 1985 è stato aperto alla firma il Protocollo n. 8 aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui il prossimo 4 novembre ricorrerà il trentottesimo anniversario della firma avvenuta a Roma.

Il Protocollo riguarda talune modifiche alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per la parte che attiene alle procedure per il funzionamento della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo che sono, poi, le due istanze cui compete assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle parti contraenti.

Pur nella sua apparentemente limitata, tale Protocollo rappresenta una tappa significativa verso l'auspicato traguardo di una fusione dei due citati organismi in una unica Corte europea dei diritti dell'uomo, funzionante a tempo pieno e adibile dai singoli individui.

La Commissione affari esteri e comunitari raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985.	1. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del protocollo stesso.	1. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	1. *Identico.*